



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE TERRE

ART. 1 – Principi generali

1. I terreni amministrati dall'Università Agraria di Tarquinia – d'ora in poi Università Agraria o Ente – appartengono a tutti i cittadini residenti nel Comune di Tarquinia che assumono la qualità di utenti.
2. L'Università Agraria si configura come Ente gestore di demanio collettivo.
3. La destinazione d'uso dei terreni non può essere mutata senza espressa autorizzazione demandata ai competenti uffici della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 12 Legge 15.06.1927 n. 1766 e D.P.R. 616/1977.
4. I terreni di demanio civico, qualora cessi lo scopo per il quale è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso, torneranno all'originaria destinazione ai sensi dell'art. 41 R.D. 332/1928.

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica per tutte le concessioni dei terreni seminativi gestiti dall'Ente.
2. L'Ente può altresì disporre l'assegnazione di terreni pascolivi annoverati nel demanio civico in gestione.
3. Il presente Regolamento non si applica tuttavia alle concessioni di fida per il pascolo bovino ed equino presso i comparti pascolivi boscati dell'Ente già disciplinato con proprio regolamento approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 12.02.2007.
4. Il presente Regolamento non disciplina eventuali concessioni, per qualsivoglia legittima finalità, connesse alle utilizzazioni boschive.
5. Il presente regolamento disciplina in maniera differente la concessione delle quote terriere e l'assegnazione dei lotti di terreno in uso agricolo produttivo a favore dell'imprenditoria agricola professionale utente dell'Ente.
6. Ogni modifica o integrazione del presente Regolamento viene demandata alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 – Assegnazione delle quote terriere. Bando concorso.

1. Per quote di terreno si intendono superfici seminatrici aventi estensione di Ha 2.50.00-3.00.00. La superficie di una singola quota di terreno non può in ogni caso essere superiore ad Ha 5.00.00.

2. Le quote di terreno annoverate nel demanio civico gestito dall'Università Agraria vengono assegnati mediante procedura di sorteggio a seguito di pubblicazione di un bando concorso esteso a tutti gli utenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 che rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, coltivatore diretto, coadiutore coltivatore diretto, allevatore e bracciante agricolo, quest'ultimo semprechè abbia prestato servizio nel settore agricolo per almeno 101 giornate nel corso dell'anno precedente oppure 202 giornate nel corso dei due anni precedenti.
3. I pensionati che percepiscono pensione riconducibile al settore agricolo, conservano il diritto alla concessione terriera alla stregua dei soggetti legittimati ai sensi del precedente comma 2, purchè in possesso di partita IVA, ma non sono legittimati ai fini di una nuova assegnazione.
4. Non possono accedere all'assegnazione delle quote di terreno disponibili i concessionari dei lotti di terreno di cui al successivo art. 19.
5. Non possono parimenti accedere all'assegnazione delle quote di terreno disponibili i concessionari degli orti dell'Ente in loc. Voltone e Vallegato.
6. Non può accedere all'assegnazione delle quote di terreno disponibili il coniuge di altro concessionario di quote di terreno dell'Ente.
7. L'Ente si riserva in ogni caso di verificare la veridicità della qualifica dichiarata mediante richiesta di idonea documentazione comprovante lo status di coltivatore diretto o altra qualifica di cui al precedente comma 3, a seguito di assegnazione provvisoria.
8. Il bando-concorso identifica con numero e località le quote di terreno rientrate nella piena disponibilità dell'Ente.
9. Il bando concorso, redatto nel rispetto delle modalità di cui al presente Regolamento, viene approvato dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento.
10. Il bando concorso per l'assegnazione delle quote di terreno disponibili di cui all'art. 3 comma 2 viene pubblicato di norma entro il 31 ottobre di ogni anno e dovrà rimanere pubblicato per almeno quindici giorni all'albo pretorio dell'Ente.
11. Viene fatta salva l'ipotesi di pubblicazione tardiva nel qual caso la pubblicità dell'avviso potrà essere ridotta ad un termine non inferiore a giorni dieci.
12. Gli utenti interessati, legittimati ai sensi del precedente comma 2, presentano istanza entro il termine assegnato dal bando optando per una singola specifica quota di terreno che ritengano preferire alle altre.
13. A seguito di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio Tecnico verifica l'ammissibilità delle istanze presentate sotto il profilo del rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e al bando concorso.
14. Nell'assegnazione delle quote di terreno sono privilegiati gli utenti legittimati che non sono titolari di altra concessione terriera dell'Ente la cui richiesta assume carattere di priorità rispetto a coloro che sono già concessionari dell'Ente, legittimati ai fini di altra assegnazione solo qualora sussistano oggettive difficoltà di collocamento dei terreni disponibili.
15. In caso di pluriconcorrenzialità in ordine all'opzione di una quota di terreno si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.
16. La Commissione è composta da 3 membri, dipendenti dell'Ente, preferibilmente Responsabili di Servizio ed è presieduta dal Responsabile del Servizio Tecnico o dal Segretario.
17. Nell'ipotesi di cui al comma 15, il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica.
18. Il Presidente della Commissione può nominare due o più testimoni che assistano da distanza ravvicinata alle operazioni di sorteggio.
19. Gli utenti dell'Ente presenti alla seduta pubblica di cui al precedente comma, verranno chiamati ad effettuare personalmente il sorteggio rispettando l'ordine di arrivo delle richieste di assegnazione all'ufficio protocollo dell'Ente.
20. In assenza del candidato richiedente, le operazioni di sorteggio verranno effettuate dal Presidente

dell'Ente oppure, in alternativa, dall'Assessore competente o delegato.

21. A seguito del sorteggio viene redatto un verbale di assegnazione provvisoria dei terreni.
22. In ogni caso il Servizio Tecnico dell'Ente si riserva di effettuare, a seguito di assegnazione provvisoria delle quote di terreno disponibili, le verifiche di cui al precedente comma 7 nei confronti dei nuovi concessionari in ordine al possesso della qualifica dichiarata in sede di richiesta.
23. L'assegnazione definitiva in concessione annuale delle quote terriere viene demandata alla Giunta Esecutiva che si pronuncia con proprio provvedimento salvo domandi l'adozione del relativo provvedimento al Responsabile del Servizio.

ART. 4 – Riserve

1. L'assegnazione dei terreni di demanio civico gestiti dall'Ente viene fatta in via ordinaria a favore dei soggetti che rivestano le qualifiche di cui all'art. 3 comma 2.
2. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione si riserva di assegnare in concessione alcuni terreni per progetti sperimentali in agricoltura.
3. La destinazione dei terreni per la finalità di cui al precedente comma 2 dovrà in ogni caso essere contenuta nel limite massimo del 10% dei terreni annualmente rientrati nella piena disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni.
4. La Giunta Esecutiva destinerà dei terreni, in misura non inferiore al 20% di quelli annualmente rientrati nella piena disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni, a favore delle categorie di legittimati che versino in stato di particolare indigenza economica e comunque in ogni caso a favore degli utenti meno abbienti.
5. Lo stato di indigenza dovrà essere necessariamente comprovato da idonea documentazione, quali il libretto U.M.A. per la richiesta di gasolio agricolo, la domanda per il conseguimento dei diritti all'aiuto (P.A.C.) dell'anno precedente e/o la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente; il Responsabile del Servizio può richiedere altresì, qualora lo ritenga opportuno, documentazione relativa alla contabilità agricola.
6. Le percentuali di riserva di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono intendersi riferite alla superficie complessiva disponibile per le nuove assegnazioni.
7. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta Esecutiva con proprio provvedimento stabilirà il tetto massimo del reddito familiare documentato dell'anno precedente quello dell'assegnazione che legittima l'accesso alla riserva.
8. In assenza del provvedimento di cui al comma 7, il tetto massimo del reddito familiare annuo lordo per la finalità di cui al comma 4 viene stabilito in € 12.000,00.
9. La Giunta Esecutiva riserva annualmente quote di terreno a favore dei giovani che affrontano il primo insediamento in agricoltura in misura comunque contenuta nei limiti del 20% delle quote rientrate in piena disponibilità dell'Ente.
10. La Giunta Esecutiva riserva annualmente quote terriere a favore dell'imprenditoria agricola femminile, in misura contenuta nei limiti del 20% delle quote rientrate in piena disponibilità dell'Ente.
11. Sono considerati giovani imprenditori, ai sensi del presente Regolamento e ai fini di cui al precedente comma 9, coloro che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età al momento della richiesta di assegnazione della quota di terreno.

ART. 5 - Assegnazione di terreni in quote indivise. Rinvio.

1. L'assegnazione di terreni in quote indivise non viene contemplata dal presente Regolamento.

2. Per quanto concerne le situazioni in essere tuttora pendenti relative a terreni assegnati in quote indivise si rinvia alle disposizioni transitorie di cui al presente Regolamento.

ART. 6 - Assegnazione straordinaria di terreni.

1. La Giunta Esecutiva, in presenza di circostanze aventi carattere straordinario, può provvedere all'assegnazione diretta di terreni a favore dell'utenza con provvedimento motivato.
2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere motivate da esigenze di bonifica dei terreni, ancor più se i lavori si configurano particolarmente onerosi, oppure possono essere motivate dalla necessità di interventi di ripristino di recinzioni o lavori di analoga natura che si rendano necessari, laddove il concessionario si impegna a provvedere in merito a propria cura e spese entro termini di norma assegnati con il medesimo provvedimento di assegnazione.
3. Le concessioni di cui al comma 2 possono avere durata pluriennale qualora gli interventi imposti dall'Amministrazione si configurino di entità tale da implicare ragionevolmente l'ammortamento della spesa sostenuta in un periodo pluriennale.
4. La Giunta Esecutiva può inoltre assegnare in concessione pluriennale i terreni già divisi in quote, qualora il concessionario abbia programmato la messa a dimora di colture orticole e foraggere pluriennali (carciofi, asparagi, erba medica etc.). L'Esecutivo si riserva inoltre di assegnare in concessione straordinaria pluriennale terreni marginali, anche frazionati in più porzioni, a favore di utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il canone annuo di concessione lieviterà in misura del 20%.
6. Le concessioni pluriennali di cui ai precedenti commi 3 e 4 non potranno tuttavia avere durata superiore agli anni sette.
7. L'assegnazione di terreni in via straordinaria può inoltre configurarsi in dipendenza di accordi di natura transattiva con l'utenza.
8. L'assegnazione in via straordinaria dei terreni può anche essere finalizzata ad iniziative di carattere sociale, ricreativo e di solidarietà a beneficio in via prioritaria della collettività utente dell'Ente.
9. Anche nelle ipotesi di cui ai commi 7 e 8 la concessione non potrà in via ordinaria superare gli anni sette.
10. In ordine ad assegnazioni straordinarie di terreni aventi durata pluriennale superiore agli anni sette, la pronuncia viene demandata in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
11. In ordine a tutte le concessioni aventi carattere straordinario disciplinate dal presente articolo, viene fatto obbligo di stipulazione del contratto.

ART. 7 - Accorpamento di terreni marginali.

1. Ai sensi del presente Regolamento, per terreni marginali dell'Ente, si intendono i terreni di confine dei grandi corpi del patrimonio frazionati in quote, aventi superficie non superiore a Ha 1.50.00.
2. I concessionari di quote terriere, qualora interessati, possono richiedere l'accorpamento di un terreno marginale situato al confine della quota in concessione rientrato nella piena disponibilità dell'Ente, soprattutto qualora il terreno sia ubicato in posizione particolarmente accidentata, difficilmente accessibile e risulti particolarmente funzionale la lavorazione in unico corpo.
3. Ai fini dell'accorpamento dei terreni con le modalità di cui al precedente comma 1, a seguito di istanza inoltrata dal concessionario interessato, verrà effettuato un sopralluogo da parte del personale del Servizio Tecnico dell'Ente che redigerà un verbale finalizzato a certificare il sussistere delle condizioni e dei presupposti di cui al comma 1 ai fini dell'accorpamento dei terreni.

4. L'accorpamento di terreni limitrofi deve necessariamente limitarsi alla superficie massima di un solo terreno marginale come definito dal precedente comma 1.
5. Nelle ipotesi di assegnazione di terreni non irrigui di cui al presente articolo, il canone concessorio annuo complessivo dei terreni accorpati lieviterà in misura del 20%.
6. Nell'ipotesi di accorpamento funzionale di terreni irrigui il canone concessorio annuo complessivo lieviterà in misura del 30%.
7. Maggiori lievitazioni del canone concessorio annuo rispetto alla misura ordinaria di cui al precedente comma, potranno essere disposte dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento motivato e garantendo l'omogeneità di trattamento in presenza di fattispecie analoghe.
8. Resta ferma la facoltà della Giunta Esecutiva di opporre diniego motivato all'istanza di accorpamento dei terreni del richiedente, ancorché la motivazione risieda nella mera opportunità di nuova assegnazione del terreno mediante bando concorso pubblico.

ART. 8 – Alienazione di terreni

1. L'alienazione dei terreni di demanio civico è consentita con le modalità di cui all'art. 12 Legge 16.06.1927 n. 1766.
2. I terreni di cui al precedente comma 1, in esecuzione dell'atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione dell'autorizzazione promanante dal competente ufficio regionale, possono essere fatti oggetto di alienazione a favore degli interessati mediante esperimento di asta ad offerte segrete opportunamente diffusa con avviso pubblico.
3. Resta ferma, sussistendone i presupposti, l'ipotesi alternativa di alienazione di terreni con sovrastanti manufatti di cui alla L.R. 3.01.1986 n. 1 come modificata dalla L.R. 27.01.2005 n. 6.
4. Gli introiti derivanti dalla alienazione di terreni di demanio civico hanno in ogni caso destinazione vincolata e possono essere impiegati, previa autorizzazione della competente Direzione della Regione Lazio, esclusivamente per le finalità di cui all'art. 24 comma 2 Legge 16.06.1927 n. 1766 e all'art. 8 bis L.R. 3.01.1986 n. 1 come modificato dall'art. 9 L.R. 27.01.2005 n. 6.
5. L'impiego degli introiti derivanti da alienazione di terreni di demanio civico dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

ART. 9 - Riconoscimento concessione a favore di coniuge di concessionario deceduto

1. In ipotesi di decesso di un concessionario, il coniuge può richiedere il riconoscimento della concessione della quota terriera a proprio favore entro sessanta giorni dalla data della morte del concessionario.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, la quota di terreno si intende rientrata nella piena disponibilità dell'Ente per la nuova assegnazione.
3. Il Servizio Tecnico dell'Ente può tuttavia assegnare anche un termine inferiore al coniuge del concessionario deceduto, qualora richieda con lettera raccomandata al medesimo di esercitare l'opzione entro il diverso termine assegnato.
4. Il termine per l'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 3 non può tuttavia essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.
5. Il riconoscimento della concessione terriera a favore del coniuge del concessionario deceduto viene demandato al Responsabile del Servizio Tecnico che si pronuncia con proprio provvedimento.
6. La Giunta Esecutiva può con proprio provvedimento riconoscere la concessione intestata all'utente deceduto anche a favore del convivente *more uxorio* applicando per analogia a favore di quest'ultimo la prescrizione regolamentare di cui al precedente comma 1, fatta salva acquisizione

di certificato dello stato di famiglia attestante l'effettività della convivenza.

7. Entro due anni dalla data del provvedimento di cui ai precedenti commi 3 e 4 il coniuge concessionario è tenuto ad acquisire una delle qualifiche di legittimazione alla concessione di cui all'art. 3 comma 2, pena la decadenza dalla concessione qualora, a seguito di verifica operata dal Servizio Tecnico, il concessionario risultasse sprovvisto della qualifica richiesta.
8. Il Servizio Tecnico dell'Ente, anche su richiesta dell'Esecutivo, si riserva di effettuare verifiche in ordine agli adempimenti di cui al precedente comma 7.
9. La concessione dei terreni dell'Ente non può in ogni caso essere intestata a favore dei figli, nonché a favore di altri eredi o aventi causa diversi dal coniuge o convivente del concessionario deceduto, fatta salva l'ipotesi della concessione provvisoria e straordinaria fino al termine dell'annata agraria di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

ART. 10 - Trasferimento della concessione a favore del coniuge per cessata attività del concessionario

1. Qualora il concessionario, per qualsivoglia motivo, cessi la propria attività nell'ambito del settore agricolo, può richiedere il trasferimento della concessione di cui è titolare a favore del coniuge qualora quest'ultimo abbia i requisiti per l'assunzione della qualità di concessionario di quota terriera già al momento della richiesta.
2. In merito all'istanza di trasferimento della concessione si pronuncia la Giunta Esecutiva con proprio provvedimento.
3. Il Servizio Tecnico dell'Ente si riserva di effettuare accertamenti in merito ai requisiti di legittimazione alla qualità di concessionario
4. Resta fermo in ogni caso il periodo di durata originario della concessione.

ART. 11 – Durata della concessione delle quote terriere

1. La concessione ha durata di anni uno e viene in via ordinaria rinnovata ogni anno al termine dell'annata agraria, fatta salva la facoltà dell'Ente di non rinnovare la concessione al termine di ogni stagione agraria per il perseguimento degli obiettivi programmatici ed istituzionali.
2. La concessione annuale di quota terriera coincide con la stagione agraria e decorre dall'11 novembre di ogni anno al 10 novembre dell'anno successivo.
3. Il rinnovo annuale della concessione viene disposto dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento che dovrà intervenire in via ordinaria entro il 31 ottobre di ogni anno per la stagione agraria successiva.
4. Qualora l'Ente, per le finalità di cui al comma 1, non intenda rinnovare la concessione annuale, deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata al concessionario almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione e pertanto entro e non oltre l'11 settembre di ogni anno.
5. La comunicazione mediante raccomandata A/R del mancato rinnovo annuale della concessione al recapito anagrafico del concessionario entro il termine di cui al precedente comma 4 determina l'acquisizione in piena disponibilità dell'Ente della quota di terreno allo scadere della stagione agraria corrente.
6. Qualora la comunicazione di mancato rinnovo della concessione intervenga successivamente al termine di cui al precedente comma 4, il concessionario può eccepire il ritardo mediante formale contestazione scritta da produrre al protocollo dell'Ente, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento.
7. In mancanza della contestazione di cui al precedente comma, la quota di terreno rientra nella piena

disponibilità dell'Ente.

8. La Giunta Esecutiva, tuttavia, nei limiti della disponibilità di quote di terreno, in caso di mancato rinnovo della concessione annuale per le motivazioni di cui al precedente comma 1, dispone con proprio provvedimento il trasferimento della concessione presso altra quota terriera convenientemente individuata, possibilmente di gradimento del concessionario, assicurando la parità di trattamento nei confronti degli utenti in presenza di fattispecie analoghe.

ART. 12 – Occupazioni di fatto. Legittimazione. Azione di reintegra demaniale.

1. Gli utenti concessionari potranno esercitare i loro diritti sui terreni dell'Ente in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le occupazioni di fatto saranno impedito con i mezzi concessi dalla legge; quelle in essere dovranno essere legittimate o reintegrate osservando le apposite disposizioni contenute nella Legge 15.06.1927 n. 1766 e nel Regolamento di cui al R.D. 26.02.1928 n. 332.
3. La Giunta Esecutiva dell'Ente, qualora venga avanzata dall'utenza istanza per la legittimazione dei terreni, qualora non manifestamente infondata, sottopone al Consiglio di Amministrazione proposta motivata di legittimazione, qualora autorizzata dal competente Ufficio della Regione Lazio e semprechè sussistano oggettivamente i presupposti di legge per invocare l'istituto della legittimazione.
4. La pronuncia sulle ipotesi di legittimazione dei terreni viene demandata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione.
5. La Giunta Esecutiva, in presenza di persistenti occupazioni di fatto, promuove l'avvio del procedimento di reintegra demaniale nei confronti degli occupatori *sine titulo*, mediante richiesta di reintegra del fondo che verrà indirizzata ai competenti uffici della Regione Lazio.

ART. 13 - Obblighi dei concessionari

1. Gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i coadiutori coltivatori diretti e gli allevatori che aderiscono al bando concorso, qualora a seguito di sorteggio risultino assegnatari della concessione terriera, sono tenuti, qualora richiesto dal Servizio Tecnico dell'Ente, a produrre certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di appartenenza dal quale si evinca la qualifica rivestita e dichiarata.
2. I braccianti agricoli che risultino assegnatari della concessione di quota terriera dell'Ente sono tenuti, su richiesta del Servizio Tecnico dell'Ente, a produrre idonea documentazione comprovante l'effettiva prestazione di servizio nel settore agricolo per almeno 101 giornate nel corso dell'anno precedente oppure 202 giornate nel corso dei due anni precedenti, semprechè svolgano alla data della richiesta l'attività agricola e pertanto persista la qualifica di bracciante agricolo, ferma la facoltà dell'Ente di verificare successivamente, anche a campione e tramite il Servizio competente, il perdurare del possesso di tale qualifica mediante richiesta di esibizione del CUD o di altra idonea documentazione.
3. I concessionari delle quote di terreno dell'Ente, presa visione del presente Regolamento, sottoscrivono un atto d'obbligo in forza del quale si impegnano:
 - a) a rispettare l'uso per il quale la concessione è stata conclusa;
 - b) a coltivare direttamente il terreno in concessione a proprio favore;
 - c) a non abbandonare, né cedere ad altri la concessione o l'uso del terreno;
 - d) a provvedere al pagamento della corrisposta di concessione con le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva e dal presente Regolamento;
 - e) a non danneggiare, né modificare lo stato dei luoghi;

- f) a garantire una idonea rotazione delle colture assicurando le stagioni di riposo del terreno in concessione;
 - g) a mantenere un generale e scrupoloso decoro del terreno;
 - h) a non costruire sul terreno oggetto di concessione manufatti di qualsiasi genere, anche amovibili, salvo intervenga autorizzazione motivata da parte dell'Ente e degli altri Uffici all'uopo preposti e qualora compatibili con le norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia;
 - i) a prendere atto che la corrisposta di concessione annuale viene formulata nel quantum tenendo conto degli oneri rappresentati dall'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) e dai contributi consortili del C.B.M.E. gravanti sul terreno, qualora non richiesti dai rispettivi Enti impositori;
 - j) a comunicare con nota scritta all'Ufficio Rapporti con il Pubblico dell'Ente oppure mediante servizio postale eventuali cambiamenti di residenza;
 - k) a provvedere alla ricostituzione e periodica manutenzione delle fasce parafuoco al fine di prevenire incendi;
 - l) a provvedere alle lavorazioni del terreno oggetto di concessione in modo tale da prevenire l'erosione superficiale, con la creazione di solchi acquai temporanei in modo da regolare lo scorrimento delle acque al fine di impedire il fenomeno erosivo;
 - m) a provvedere ad opportune ed idonee lavorazioni agricole del terreno finalizzate a salvaguardare la sede stradale delle vie di comunicazione (strade statali, provinciali, comunali ed interpoderali) dai residui del dilavamento del terreno e da immissione di acque pluvie mediante costituzione di fasce di rispetto non lavorate non inferiori a mt. 2,00 oppure, in alternativa, cunette di scolo adiacenti le sedi stradali;
 - n) ad accettare e rispettare le prescrizioni regolamentari relative alla concessione terriera e quelle che in futuro dovessero essere adottate dall'Ente;
4. L'Ente si riserva di reiterare la richiesta di documentazione attestante i requisiti dichiarati anche in momenti successivi, in particolare in ipotesi di rinnovo o proroga delle concessioni terriere.

ART. 14 - Permuta quote terriere oggetto di concessione.

1. La Giunta Esecutiva con proprio provvedimento può autorizzare eventuali permuta tra concessionari di quote terriere al fine di agevolare la conduzione aziendale.
2. Gli utenti concessionari interessati alla permuta dei terreni in concessione, inoltrano istanza congiunta al Presidente dell'Ente entro il termine di scadenza della concessione annuale.
3. Gli utenti concessionari interessati alla permuta dei terreni, contestualmente all'istanza congiunta di permuta, devono rendere dichiarazione in ordine al persistere dei requisiti di legittimazione alla qualità di concessionario dell'Ente.

ART. 15 - Avvicinamento aziendale

1. Al fine di agevolare la conduzione aziendale, la Giunta Esecutiva dell'Ente può anche autorizzare il trasferimento della concessione presso altra località più prossima al centro aziendale del richiedente, qualora in tale località siano situate quote di terreno nella piena disponibilità dell'Ente.
2. Il trasferimento della concessione presso altra località deve garantire un avvicinamento del concessionario al proprio centro aziendale di almeno Km. 2.
3. Il Servizio Tecnico dell'Ente si riserva tuttavia di effettuare verifiche in ordine al sussistere dei presupposti per l'avvicinamento aziendale nonché la ricognizione di cui all'art. 3 comma 6 nei confronti dei concessionari richiedenti.

ART. 16 - Concessione provvisoria e straordinaria di quote terriere a favore degli eredi in caso di decesso del concessionario.

1. In ipotesi di decesso del concessionario, la quota di terreno rientra nella piena disponibilità dell'Ente al termine della stagione agraria.
2. Tuttavia gli eredi del concessionario deceduto possono richiedere in via provvisoria e straordinaria il riconoscimento a proprio nome della concessione terriera fino al termine della stagione agraria corrente al fine di conseguire il raccolto nonché i premi comunitari in agricoltura.
3. La richiesta finalizzata alla concessione provvisoria e straordinaria viene inoltrata da uno degli eredi autorizzato e delegato in tal senso da tutti gli altri eredi.
4. La concessione provvisoria e straordinaria viene disposta dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento.

ART. 17 - Migliorie

1. E' fatto assoluto divieto di apportare qualsivoglia miglioria al fondo oggetto di concessione.
2. In particolare è fatto espresso divieto di costruire qualsiasi manufatto, fabbricato o struttura di qualsiasi natura, ancorché amovibile, sulla quota di terreno in concessione.
3. Viene fatto tassativo ed assoluto divieto di scavare pozzi e realizzare recinzioni in muratura o con qualsiasi altro materiale presso il terreno oggetto di concessione.
4. E' fatto inoltre divieto di mettere a dimora frutteti, uliveti e vitigni sulla quota di terreno oggetto di concessione.
5. Ogni violazione alle prescrizioni di cui ai precedenti commi 1-2 e 3 riscontrata dal Servizio Tecnico dell'Ente comporterà anzitutto diffida al ripristino dei luoghi e, in caso di inerzia entro il termine perentorio assegnato, comunicazione degli atti dell'abuso riscontrato al competente Settore del Comune di Tarquinia ai fini dell'adozione degli atti imposti dal caso di specie.
6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, il Servizio Tecnico dell'Ente invita il concessionario a provvedere, entro il termine assegnato, all'estirpazione della coltura arborea messa a dimora: decorso inutilmente il termine assegnato il Servizio Tecnico dell'Ente propone alla Giunta Esecutiva la revoca della concessione.
7. La Giunta Esecutiva, nell'ipotesi di cui al precedente comma, valuta l'episodio e si pronuncia in merito con proprio provvedimento finalizzato alla revoca della concessione o all'assegnazione di altro termine per l'estirpazione della coltura arborea e salvo non si ravvisi l'opportunità di conservazione dell'impianto arboreo, qualora messo a dimora prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
8. Nell'ipotesi in cui si ravvisi l'opportunità di conservazione dell'impianto arboreo di cui al precedente comma 6, la Giunta Esecutiva autorizza in via straordinaria, con provvedimento in sanatoria, la conservazione dell'arboreto, fermi a carico del concessionario gli adempimenti di legge imposti dal caso di specie.
9. La misura del canone annuo di concessione, nell'ipotesi di conservazione dell'impianto arboreo di cui al precedente comma 7, lieviterà in misura non inferiore al 50% dell'importo originario.
10. Nell'ipotesi di revoca della concessione, qualora l'Ente intenda procedere all'estirpazione della coltura arborea, le relative spese saranno poste a carico del concessionario inadempiente.
11. In ogni caso, qualsiasi miglioria, qualora ammissibile, è subordinata al conseguimento di formale autorizzazione rilasciata dalla Giunta Esecutiva che si pronuncia con proprio provvedimento, salvo domandi il provvedimento di autorizzazione al Responsabile del Servizio.
12. Qualora vengano realizzate migliorie, ancorché autorizzate, sul terreno in concessione, l'Ente non

riconoscerà in ogni caso alcuna spesa al concessionario al termine del periodo di concessione e potrà pretendere il ripristino dei luoghi.

ART. 18 - Decadenza dal godimento delle quote terriere. Revoca della concessione. Rinuncia alla concessione.

1. Il concessionario decade dal godimento della quota di terreno oggetto di concessione alla scadenza del periodo di concessione qualora intervenga comunicazione di mancato rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 11 nonché nell'ipotesi di perdita della qualità di utente dell'Ente di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento.
2. La Giunta Esecutiva può inoltre disporre la revoca della concessione della quota di terreno al verificarsi delle sottoelencate circostanze:
 - a) abbandono del fondo o cessione del medesimo ad altri, anche in via temporanea;
 - b) mancato pagamento della corrisposta di concessione alle scadenze stabilite, salvo richiesta motivata di dilazione o rateizzazione, comunque non oltre l'annualità corrente;
 - c) perdita della qualifica posseduta di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento;
 - d) nelle ipotesi di cui all'art. 17 commi 1-2-3 del Regolamento che vengano a verificarsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora venga ritenuta misura conveniente ed opportuna, salvo l'eventuale richiesta di risarcimento del danno;
 - e) nell'ipotesi di cui all'art. 17 comma 6 del Regolamento;
 - f) qualora non vengano scrupolosamente eseguite le lavorazioni del terreno di cui all'art 13 comma 3 lett. *l*) ed *m*);
 - g) nell'ipotesi di cui al successivo art. 20 comma 3;
 - h) qualora venga accertato che nel triennio precedente all'assegnazione il concessionario abbia alienato terreni aventi superficie complessiva superiore ad Ha 2.50.00, salvo l'alienazione risulti compensata da acquisto di altro fondo che abbia almeno pari superficie.
3. Il Servizio Tecnico dell'Ente effettua ogni anno una ricognizione degli utenti deceduti ed emigrati e propone alla Giunta Esecutiva gli opportuni provvedimenti per la reintegra in piena disponibilità del terreno.
4. Su istanza della Giunta Esecutiva, il Servizio Tecnico effettua ricognizioni generali anche in ordine al permanere della qualifica di legittimazione all'assegnazione rivestita dai concessionari.
5. Il Servizio Tecnico può procedere, sempre su istanza della Giunta Esecutiva, all'accertamento di cui al precedente comma 2 lett. f) nei confronti della generalità dei concessionari.
6. In ogni caso il Servizio Tecnico procede d'ufficio e a campione, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, alle ricognizioni ed agli accertamenti di cui rispettivamente ai precedenti commi 4 e 5.
7. Resta ferma da ultimo la facoltà di rinuncia alla concessione che dovrà intervenire entro il 30 settembre di ogni anno, salvo l'ipotesi di rinuncia tardiva, che potrà tuttavia essere accettata dalla Giunta Esecutiva con provvedimento motivato qualora intervenga entro il termine ultimo del successivo 31 gennaio.

ART. 19 - Lotti di terreno. Concessioni pluriennali in uso agricolo produttivo

1. La Giunta Esecutiva, per mezzo del Servizio Tecnico dell'Ente, può procedere alla costituzione di lotti di terreno mediante accorpamento funzionale di quote terriere al fine di rispondere alle esigenze della realtà agricola locale.
2. Per lotti di terreno si intendono superfici seminatave aventi in via ordinaria estensione di almeno Ha

5.00.00 (cinque ettari), salva la possibilità di stipulare contratti agrari di affitto per superfici minori.

3. Eccezionalmente il Servizio Tecnico dell'Ente potrà proporre la costituzione di lotti di terreno con superficie inferiore ai cinque ettari, proposta che in ogni caso dovrà essere formalizzata dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento.
4. La Giunta Esecutiva può destinare per un periodo pluriennale i lotti di terreno, derivati dall'accorpamento funzionale di quote terriere rientrate a vario titolo nella disponibilità dell'Ente, in concessione in uso agricolo produttivo a favore dell'imprenditoria agricola professionale demandando al Responsabile del Servizio l'adozione degli atti conseguenti ai fini dell'assegnazione mediante asta pubblica ai migliori offerenti.
5. Requisito di legittimazione all'assegnazione dei lotti di terreno di demanio civico la qualifica di coltivatore diretto, allevatore o comunque imprenditore agricolo utente dell'Ente, residente nel Comune di Tarquinia da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di gara.
6. Ai fini dell'accesso alla concessione dei lotti di terreno dell'Ente di cui al presente articolo, sono equiparate ai soggetti di cui al precedente comma 5 le Società Agricole, di persone e di capitali comunque denominate, aventi quale oggetto l'esercizio di attività agricola e la sede legale e la sede operativa nel territorio comunale di Tarquinia, anche con annessa attività agrituristica. Tutti i soci dell'azienda agricola concorrente alla gara devono rivestire la qualità di utente dell'Ente ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di gara.
- 6 bis Non possono partecipare alle gare per l'assegnazione in concessione dei lotti di terreno di demanio civico i soggetti, anche costituiti in forma sociale, titolari di concessione di altri beni civici, anche disponibili, annoverati nel patrimonio gestito dall'Ente, quali, oltre i terreni, anche aree turistico ricettive, casali, chioschi e altri immobili di varia natura, né possono partecipare alle gare soggetti che hanno presentato criticità nel corso di precedenti rapporti di concessione, quali soggetti destinatari di provvedimenti di operatività di clausola risolutiva per inadempimento o che comunque versano o hanno versato in uno stato di inadempienza cronica nel corso del rapporto di concessione, ancorchè sia intervenuta composizione in sede conciliativa.
- 7 I concessionari saranno tenuti a programmare, dandone comunicazione all'Ente, una idonea rotazione colturale che contempli le opportune stagioni di riposo dei terreni nel corso del periodo pluriennale di durata della concessione.
- 8 Le concessioni pluriennali di cui al presente articolo sono disciplinate da contratto stipulato con accordo in deroga ai sensi dell'art. 45 Legge 3.05.1982 n. 203 alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di settore.
- 9 Gli aggiudicatari delle concessioni pluriennali dei lotti di terreno, qualora concessionari di quota terriera all'atto dell'aggiudicazione, dovranno espressamente rinunciare alla concessione della quota di terreno prima della sottoscrizione del contratto relativo alla concessione pluriennale in uso agricolo produttivo.
- 10 L'aggiudicazione è limitata ad un solo lotto di terreno per ogni utente dell'Ente, fatta salva l'eccezione di cui al successivo comma 17 del presente articolo.
- 11 Gli aggiudicatari delle concessioni in affitto pluriennale sono tenuti al rigoroso rispetto degli obblighi contrattuali.
- 12 A garanzia degli obblighi contrattuali, gli aggiudicatari delle concessioni pluriennali sono tenuti a produrre garanzia mediante deposito di cauzione presso la Tesoreria dell'Ente o in alternativa polizza fideiussoria.
- 13 Viene fatto espresso divieto di realizzare manufatti di qualsivoglia natura presso i lotti di terreno oggetto di concessione in affitto pluriennale.

- 14 Vale per i lotti di terreno il divieto generalizzato di realizzare migliorie di cui all'art. 17 commi 1-2-3.
- 15 Per gli aspetti relativi alle concessioni pluriennali in uso agricolo produttivo dei lotti di terreno non disciplinati dal contratto, si rinvia alle prescrizioni regolamentari relative alle quote terriere, laddove si configurino applicabili per analogia.
- 16 La Giunta Esecutiva può riservare l'assegnazione di alcuni lotti di terreno a favore di coloro che, alla data di pubblicazione del relativo avviso d'asta, conducono la propria azienda in regime di agricoltura biologica.
- 17 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 16, qualora vada deserto il primo esperimento d'asta, possono accedere al secondo esperimento d'asta, in deroga al principio generale di cui al precedente comma 10, anche coloro che, già concessionari di un lotto di terreno dell'Ente, alla data di pubblicazione del relativo avviso d'asta, conducono la propria azienda in regime di agricoltura biologica.
- 18 L'applicazione del dispositivo di cui al precedente comma 17 è tuttavia limitato alla seconda assegnazione.
- 19 A parità di offerta tra più concorrenti in sede di secondo esperimento d'asta, ha priorità chi non risulta già concessionario dell'Ente.

ART. 20 – Organismi geneticamente modificati. Divieto di coltivazione e allevamento.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L.R. 6.11.2006 n. 15 concernente “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” è vietata la coltivazione e l'allevamento di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) sui terreni di demanio civico gestiti dall'Ente, nelle more della valutazione dell'impatto degli O.G.M. sui sistemi agrari e sino a diversa disposizione regionale.
2. Sui terreni di demanio civico gestiti dall'Ente è vietata altresì l'emissione di O.G.M. a fini sperimentali ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) b) c) d) e) L.R. 6.11.2006 n. 15.
3. La coltivazione e l'allevamento di O.G.M. così come l'emissione di O.G.M. a fini sperimentali sui terreni fatti oggetto di concessione a favore dell'utenza costituisce presupposto per la revoca della concessione.
4. La revoca della concessione ai sensi del precedente comma 3 è disposta dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento, su proposta del Servizio Tecnico dell'Ente, a seguito di riscontro oggettivo della violazione del divieto tramite gli organi regionali di vigilanza e controllo all'uopo deputati.

ART. 21 - Disposizioni particolari per gli allevatori di bestiame ovino.

1. Gli allevatori di bestiame ovino sono tenuti in via ordinaria al rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento concernenti il divieto generale sancito dall'art. 17 comma 2 e art. 19 comma 12 di realizzare manufatti presso i lotti di terreno oggetto di concessione pluriennale.
2. L'Ente autorizzerà tuttavia strutture leggere, amovibili e provvisorie, compatibilmente con l'acquisizione da parte del concessionario dei richiesti nulla osta e/o autorizzazioni presso il competente Settore del Comune di Tarquinia o, eventualmente presso Enti sovracomunali all'uopo deputati, qualora le strutture vengano imposte dal rispetto della profilassi igienico sanitaria.
3. L'Ente, tramite il Servizio Tecnico, si riserva di effettuare accertamenti in ordine al rispetto delle norme igienico sanitarie da parte dei concessionari allevatori di bestiame ovino.
4. Nessuna spesa verrà in ogni caso rifiuta dall'Ente concedente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'attività di allevamento ovino presso le quote ed i lotti di terreno.

ART. 22 - Assegnazione di terreni per attività di allevamento ed addestramento cani.

1. L'Ente può assegnare terreni a favore dell'utenza per l'esercizio di attività di allevamento ed addestramento cani.
2. In particolare all'attività di allevamento dei cani si applicano per analogia le disposizioni regolamentari particolari relative all'allevamento del bestiame ovino di cui all'art. 21 commi 2 e 3, se ed in quanto compatibili.
3. L'assegnazione di terreni a favore dell'utenza per l'esercizio dell'attività di allevamento ed addestramento cani viene disposta dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento.
4. Sono assimilate all'attività di cui al presente articolo anche le attività di allevamento di pollame, conigli, struzzi e di altri animali da allevamento similari
5. La superficie massima destinabile all'attività di allevamento dei cani viene in termini assoluti determinata in ettari dieci.

ART. 23 - Regolamento termini di confine dei terreni

1. Qualora insorgano controversie tra i concessionari di due o più quote terriere confinanti in ordine ai confini, il Servizio Tecnico dell'Ente, a seguito di sopralluogo in loco, verifica, dalla documentazione in possesso e dall'eventuale recupero di termini di riferimento non considerati, la possibilità di apporre di nuovo i termini di confine con il consenso delle parti addivenendo pertanto ad una composizione bonaria della controversia.
2. Qualora non si pervenga ad una soluzione bonaria tra le parti, il Servizio Tecnico dell'Ente invita i concessionari a provvedere a proprie spese al regolamento dei confini, avvalendosi di tecnici di fiducia ed eventualmente in contraddittorio.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, i concessionari, a seguito di regolamento dei confini, sono tenuti a trasmettere all'Ente copia della documentazione relativa al rilievo di campo per la formale presa d'atto della nuova apposizione dei termini di confine, salvo il Servizio Tecnico non riscontri anomalie nel rilievo medesimo.
4. Nell'ipotesi di regolamento dei confini con terreni di proprietà privata, l'Ente procede in via preventiva tramite il Servizio Tecnico ad un tentativo di composizione bonaria laddove sia possibile il ripristino dei termini di confine senza l'ausilio di un tecnico.
5. Di contro, quando non sia possibile il ripristino dei termini di confine con le modalità di cui al comma precedente, l'Ente nomina un tecnico di fiducia per il regolamento dei confini, anche in contraddittorio con il titolare della proprietà privata.
6. Qualora il terreno dell'Ente confinante con la proprietà privata sia fatto oggetto di concessione e non si pervenga ad un regolamento bonario di confini approvato dall'Ente, la Giunta Esecutiva valuta forme di compartecipazione alla spesa che potrà essere imputata in tutto o in parte al concessionario, se al medesimo sia imputabile, in misura da esaminare nella fattispecie concreta, uno sconfinamento arbitrario.

ART. 24 - Durata delle concessioni pluriennali. Rinnovo contrattuale.

1. La durata della concessione dei lotti di terreno in uso agricolo produttivo di cui all'art. 19 è stabilita in via ordinaria in anni sette, fatte salve le ipotesi di proroga o rinnovo contrattuale.
2. Alla scadenza del contratto originario, o di quello rinnovato o prorogato, verrà pubblicato un nuovo bando di gara per la nuova assegnazione dei terreni.

3. Resta ferma la possibilità per la Giunta Esecutiva di assegnare in concessione annuale, o per un periodo pluriennale variabile fino a sei anni, i lotti di terreno di cui al precedente comma 1, qualora l'esigenza si imponga in ragione di particolari motivazioni di opportunità di carattere eterogeneo che dovranno comunque essere riportate nel provvedimento di assegnazione.
4. La durata delle concessioni pluriennali viene determinata in modo tale da consentire ai concessionari l'adesione al Piano di Sviluppo Rurale o comunque permettere di attingere a qualsivoglia altra forma di erogazione in agricoltura.
- 4bis Al fine di sostenere l'adesione dei concessionari dei lotti di terreno dell'Ente alle misure del Piano di Sviluppo Rurale e a qualsiasi altra forma di erogazione in agricoltura, la Giunta Esecutiva può autorizzare, su richiesta del titolare della concessione, la proroga straordinaria fino a ulteriori due anni della durata del contratto per utilizzo temporaneo dei fondi di demanio civico, anche se già precedentemente rinnovato. L'adesione ad ogni forma di erogazione in agricoltura deve essere debitamente documentata dal concessionario. Non possono avanzare istanza di proroga straordinaria della durata del contratto coloro a cui carico risultino obbligazioni pendenti nei confronti di questa Università Agraria
5. Il rinnovo del contratto relativo alle concessioni pluriennali in uso agricolo produttivo dei lotti di terreno dell'Ente viene demandato alla Giunta Esecutiva che si pronuncia con proprio provvedimento.
6. In via ordinaria La Giunta Esecutiva procederà al rinnovo del contratto per ulteriori sette anni, qualora tutte le prescrizioni contrattuali siano state puntualmente rispettate dal concessionario.
7. La Giunta Esecutiva, nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi programmatici, può, con provvedimento motivato, non dare seguito al rinnovo contrattuale.

ART. 25 - Canone di concessione.

1. In ragione dell'assegnazione dei terreni il concessionario è tenuto al pagamento di una corrisposta di concessione annua.
2. L'importo della corrisposta di concessione annua relativa alle quote di terreno viene formulato tenendo conto del canone di cui ai successivi commi 3 e 4 e della spesa sostenuta dall'Ente per IMU e contributo dovuto al C.B.M.E., salvo vengano richiesti rispettivamente dal Comune di Tarquinia e dal Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, oltre eventuali ulteriori obbligazioni accessorie.
3. La determinazione delle tariffe delle corrisposte è demandata alla Giunta Esecutiva che si pronuncia con proprio provvedimento.
4. Il provvedimento della Giunta Esecutiva di cui al precedente comma 3 viene recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
5. L'approvazione dei ruoli di riscossione annuali delle corrisposte di concessione viene demandata alla Giunta Esecutiva che si pronuncia con proprio provvedimento.
6. Il pagamento della corrisposta di concessione annua relativo alle concessioni di quote terriere viene rateizzato in due tranches, di norma recanti scadenza rispettivamente il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno.
7. La Giunta Esecutiva può con provvedimento motivato disporre diverse modalità di pagamento del canone concessorio.
8. In ordine alle concessioni pluriennali in uso agricolo produttivo dei lotti di terreno di cui al precedente art. 19 il canone concessorio, corrispondente all'importo di aggiudicazione in sede di asta pubblica rivalutato, viene corrisposto in via anticipata in unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno.

9. Tuttavia, qualora il valore d'asta dell'importo annuo delle concessioni pluriennali dei lotti di terreno superi i 4.000,00 euro, la Giunta Esecutiva con proprio provvedimento, può dilazionare il pagamento del canone annuo, fino a concorrenza del 50%, al successivo 31 maggio.
10. In merito ai contratti di affitto sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, resta fermo l'onere a carico dei concessionari dei lotti di terreno di corrispondere gli oneri afferenti ai contributi del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e di rifondere l'Ente in ordine agli oneri afferenti all'Imposta Municipale Unica (IMU), salvo richiesta direttamente dal Comune di Tarquinia.
11. Con riferimento all'Imposta Comunale sugli Immobili gravanti sulle quote di terreno, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente ne richiede la refusione totale o parziale in misura correlata alla qualità del terreno e determinata dalla Giunta Esecutiva, contemplando altresì criteri finalizzati ad omogeneizzare ragionevolmente i valori di per sé spesso anomali delle rendite catastali che vengono pertanto a determinare anomalie nell'incidenza dell'imposta.
12. I concessionari delle quote di terreno sono tenuti altresì alla refusione dei contributi dovuti al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca.

ART. 26 - Rivalutazione annua dei canoni.

1. A decorrere dalla stagione agraria successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i canoni di concessione relativi alle quote e ai lotti di terreno verranno assoggettati a rivalutazione su base annua.
2. Il canone di concessione relativo alle quote terriere e ai lotti di terreno verrà rivalutato su base annua nella misura del 75% della variazione verificatasi nell'anno precedente dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai.
3. La Giunta Esecutiva può tuttavia stabilire con proprio provvedimento un diverso indice di riferimento per la rivalutazione annua dei canoni di concessione.

ART. 27 – Assegnazione di terreni per finalità diverse da quelle istituzionali.

1. L'assegnazione dei terreni seminativi e pascolivi di demanio civico gestiti dall'Ente a favore della collettività utente è finalizzata istituzionalmente alla coltivazione della terra e all'attività di allevamento.
2. L'assegnazione dei terreni di cui al precedente comma per finalità diverse da quelle istituzionalmente ammesse e non contemplate specificamente dal presente Regolamento, è demandata alla competenza del Consiglio di Amministrazione, semprechè trattasi di finalità che non si pongano in conflitto con le prescrizioni statutarie vigenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riserva tuttavia di assegnare in concessione terreni a favore di Associazioni, Enti, Società Cooperative ed altri soggetti di carattere eterogeneo comunque ritenuti meritevoli per finalità sociali, artistiche, di carattere sportivo o ricreativo e culturali nonché per progetti sperimentali.
4. I soggetti che avanzino istanza nei confronti dell'Ente per le finalità di cui al precedente comma, dovranno in via ordinaria e prioritaria avere sede in territorio comunale di Tarquinia o comunque, nel caso di singoli individui, rivestire la qualità di utenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione, qualora la richiesta di assegnazione dei terreni promani da soggetto diverso da quelli di cui al precedente comma, si pronuncia in via straordinaria con provvedimento motivato e semprechè non sussista il contestuale interesse della collettività utente.
6. Qualora la diversa destinazione del terreno implichi necessariamente l'autorizzazione al

mutamento temporaneo di destinazione d'uso del medesimo, la relativa richiesta a firma del Presidente dell'Ente dovrà essere inoltrata presso l'Ufficio Usi Civici e Demani Collettivi della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio o diverso ufficio regionale dal quale eventualmente dipenda il rilascio dell'autorizzazione a sollevare temporaneamente il gravame di uso civico, ai sensi dell'art. 12 Legge 15.06.1927 n. 1766.

7. Nei casi di cui al precedente comma 6, l'assegnazione del terreno resta pertanto subordinata al conseguimento dell'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d'uso del terreno.

ART. 28 - Concessione aree di demanio civico per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti pulite e rinnovabili. Costituzione di un diritto di superficie.

1. L'Ente si riserva di concedere, qualora lo consenta la normativa vigente di settore, aree di demanio civico gestite da questo Ente in territorio comunale di Tarquinia per la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa da fonti pulite e rinnovabili.
2. L'Ente si riserva di esaminare ed eventualmente, a proprio insindacabile giudizio, di rigettare proposte progettuali afferenti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da biomasse.
3. L'assegnazione dei terreni per siffatta finalità implica la contestuale costituzione di un diritto di superficie per l'installazione degli impianti;
4. La concessione di aree di demanio civico per la finalità di cui al comma 1 dovrà comunque essere contenuta nel limite del 7% della superficie seminativa e pascoliva complessiva annoverata nel demanio civico intestato a questa Università Agraria e si sostanzia nella costituzione di un diritto di superficie ai fini della installazione di siffatti impianti.
5. Le piazzole per l'installazione degli aerogeneratori degli impianti eolici possono tuttavia essere ubicate anche in aree classificate boscate, qualora autorizzate in tal senso.
6. L'assegnazione di terreni per l'installazione di impianti a favore di soggetti operanti nel settore della produzione di energie pulite e rinnovabili viene demandata al Consiglio di Amministrazione che si pronuncia con proprio provvedimento.
7. Il Consiglio di Amministrazione disciplina altresì con proprio provvedimento le modalità di assegnazione, in ogni caso in via ordinaria con procedure di evidenza pubblica, e provvede ad approvare lo schema di contratto.
8. La concessione ha durata pluriennale coincidente con il ciclo di funzionamento dell'impianto e perdurante fino ad esaurimento delle successive necessarie operazioni di smantellamento dell'impianto medesimo.
9. Il Consiglio di Amministrazione nell'assegnazione di terreni per la finalità di cui al comma 3 è tenuta in ogni caso a valutare la presenza dei sottoelencati aspetti di carattere prioritario:
 - 9.1 che si tratti di impianto per la produzione di energia che sia effettivamente rinnovabile e pulita per l'ambiente;
 - 9.2 ubicazione dell'impianto sostanzialmente lontana da centri abitati, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente di settore, e in ogni caso con l'osservanza di una distanza minima tassativa anche da abitazioni di campagna isolate, qualora l'impianto comporti sensibili emissioni acustiche, in particolare con riferimento ad impianti per la produzione di energia da fonte eolica;
 - 9.3 distanza minima di Km. 2 degli impianti fotovoltaici a terra installati sui terreni di demanio civico dell'Ente;
 - 9.4 impegno del soggetto superficiario ad attingere risorse umane presso l'utenza di questa Università Agraria, ovvero i cittadini residenti nel Comune di Tarquinia;
 - 9.5 impatto ambientale della proposta progettuale;

- 9.6 importo del canone concessorio proposto;
 - 9.7 eventuali interventi accessori a corredo della proposta progettuale che configurino una diretta utilità per la collettività utente dell'Ente;
 - 9.8 l'impegno, nell'ambito del settore di attività, alla produzione in via esclusiva di energia pulita e rinnovabile anche in ordine ad aziende partecipate nel capitale da parte del soggetto richiedente oppure partecipanti al capitale di quest'ultimo;
10. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di dare seguito a più istanze compatibilmente con la vocazione del territorio e demandando al superficiario il conseguimento di tutti i nulla osta e/o autorizzazioni imposti dalla normativa vigente presso i competenti uffici del Comune di Tarquinia e degli altri Enti sovracomunali a ciò deputati ivi inclusa, qualora necessaria, l'autorizzazione da parte della competente Area regionale a sollevare temporaneamente il gravame di uso civico insistente sui terreni dell'Ente di cui al precedente art. 27 comma 6, per la costituzione in via temporanea del diritto di superficie.
 11. L'Ente declina ogni responsabilità in ordine all'ipotesi di mancato conseguimento di ogni autorizzazione e/o nulla osta imposto dal caso di specie per la realizzazione dell'impianto.
 12. L'Ente si riserva altresì di esaminare l'ipotesi di gestione diretta di uno o più impianti per la produzione di energia da fonte pulita e rinnovabile, se e nei limiti in cui sia consentito dalla normativa vigente.
 13. I soggetti concessionari (o superficiali) dei terreni sono tenuti a fornire idonee garanzie in ordine all'intervento di smantellamento dell'impianto al termine del ciclo di funzionamento.

ART. 29 - Assegnazione di aree per postazioni di apiario. Rinvio.

1. La Giunta Esecutiva con proprio provvedimento può assegnare terreni per il collocamento di postazioni di apiario.
2. La concessione di terreni per la finalità di cui al comma 1 viene disciplinata dal Regolamento d'uso per l'esercizio dell'apicoltura sui terreni di demanio civico dell'Ente approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 13.07.2007, Regolamento al quale pertanto si rinvia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le situazioni pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento afferenti le quote di terreno indivise, già in parte risolte mediante costituzione di lotti di terreno di maggiore superficie, verranno esaminate dal Servizio Tecnico dell'Ente.
2. Il Servizio Tecnico dell'Ente avrà cura di procedere alla divisione funzionale dei terreni assegnati a più concessionari in maniera indivisa e alla costituzione di lotti di terreno di maggiore superficie che verranno assegnati con le modalità di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
3. Costituisce obiettivo dell'Amministrazione estendere progressivamente la superficie media delle quote di terreno mediante revisione dell'attuale frazionamento, al fine di conseguire una superficie media non inferiore a tre ettari.
4. A decorrere dalla entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere definite le rare situazioni pendenti di contestuale titolarità della concessione di una quota e di un lotto di terreno, entro il termine ultimo della scadenza del contratto di affitto, in ossequio ai divieti sanciti dall'art. 3 comma 4 e dall'art. 19 comma 9 del presente Regolamento.
5. L'applicabilità del presente Regolamento decorre dalla stagione agraria 2012-2013 e pertanto

dall'11 novembre 2012, ferma l'applicazione in via transitoria fino al termine della corrente stagione agraria.

6. La Giunta Esecutiva esaminerà tutte le situazioni pendenti relative a terreni con sovrastanti manufatti realizzati in epoca remota, valutando l'opportunità di farli oggetto di alienazione, previa autorizzazione del competente Ufficio della Regione Lazio, laddove non ricorrano i presupposti per la legittimazione di cui all'art. 12 commi 3 e 4.
7. Tutte le proposte di alienazione di terreni di demanio civico saranno in ogni caso sottoposte all'attenzione del Consiglio di Amministrazione che si pronuncia con proprio provvedimento ai fini dell'autorizzazione.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30.04.2012.

Modificato con:

- *deliberazione del Commissario straordinario n. 6 dell'8 febbraio 2017;*
- *deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 17 febbraio 2020;*
- *deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.10.2023.*